



COMUNE DI BRAONE

Provincia di Brescia

Braone 22/09/2014

ORDINANZA N. 03

Oggetto: POTATURA SIEPI E ALBERATURE LUNGO LE STRADE COMUNALI

IL SINDACO

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio comunale;

CONSIDERATO che la presenza di siepi invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono e limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche;

CONSIDERATO altresì che lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana può causare gravi problemi, sia di ordine igienico-sanitario per la presenza di fauna minore e insetti nocivi, sia di innesco e propagazione di incendio;

RITENUTO necessario che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, siano tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

RITENUTO altresì indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità

VISTI L'art. 50 del D. Lgs. N° 267 del 18-08-2000; Gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del Decreto legislativo n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni; Gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile Visto l'art. del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

ORDINA

1. Tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedinali, strade comunali o vicinali di uso pubblico, situati nel territorio del Comune di Braone, dovranno provvedere a:

• Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o occultamento della segnaletica stradale, impedimento di passaggio pedonale e ciclabile, limitazioni di visibilità sulla strada confinante o su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedinali, strade comunali o vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa;

• Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

• Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, pietre e terriccio proveniente dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

2. Ai Proprietari di aree agricole non coltivate, ai proprietari di aree verdi urbane incolte e di aree artigianali e, in generale, di aree urbane di provvedere con regolarità alla manutenzione del verde, al decespugliamento ed alla rimozione, di arbusti e di eventuali rifiuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, in quanto ritenuti possibili cause di problemi, sia di ordine igienico-sanitario sia di innesco e propagazione di incendio;

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente **entro trenta giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte l'anno, e comunque ogni qualvolta necessario.

AVVERTE E RICORDA CHE:

Chiunque viola le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. – Nuovo Codice della Strada - è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00 a € 674,00.

Per le violazioni alle restanti disposizioni di cui ai punti precedenti alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 500.

Le sanzioni pecuniarie amministrative sono irrogate secondo la disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'Amministrazione, previa ingiunzione, darà luogo all'esecuzione d'ufficio dei suddetti interventi a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguiti.

1. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecunaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà possibile della stessa sanzione pecunaria prevista.

2. Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

Gli agenti del Comando della Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, esposta in luoghi di visibilità pubblica e inserita nel sito istituzionale dell'Ente, al fine di darne la massima divulgazione, e trasmessa alla Polizia Locale.

IL SINDACO
Dott. Gabriele Prandini